



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

**Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa**

Oggetto: modifiche al Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240

IL RETTORE

- Visto** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l'articolo 35, comma 3, lettera e);
- Vista** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l'articolo 6, comma 8 e l'articolo 18;
- Visti** l'Aggiornamento 2017 al PNA, approvato dall'ANAC con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017; l'Atto di Indirizzo del MIUR, n. 39 del 15 maggio 2018; la Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020;
- Visto** il D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- Premesso** che l'Ateneo ha avviato una procedura di revisione delle proprie norme in materia di reclutamento dei professori e dei ricercatori, al fine di uniformare, per quanto necessario, le relative procedure, chiarire le diverse fasi e relative responsabilità, e prevedere nuove e omogenee regole sulla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi;
- Richiamato** il Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – DR n. 802/2012 del 12/07/2012 e successive modifiche e integrazioni;
- Valutata** l'opportunità di apportare significative modifiche al Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con particolare riferimento alla procedura di chiamata ai sensi

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it – ateneo@pec.units.it

*Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena
Bussani
Tel. +39 040 558 3017 - 7878
aaggdocc@amm.units.it*



dell'articolo 18, legge 30 dicembre 2010, n. 240, al fine di individuare il candidato scientificamente meritevole e che possieda un curriculum che si concili al meglio con le specifiche esigenze didattiche e di ricerca e le strategie di sviluppo dei Dipartimenti;

Ritenuto quindi necessario modificare gli articoli 3,4, 6, 8, 9 e 15 del Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Dato atto che, con particolare riferimento alla revisione della procedura di chiamata sarà il Dipartimento a scegliere, con delibera motivata, il candidato fra una rosa di idonei individuata dalla Commissione, anche a seguito della valutazione del seminario pubblico sostenuto dagli aspiranti docenti, prima di proporle agli Organi di Ateneo la chiamata in ruolo;

Dato atto dell'esito della consultazione dei Direttori di dipartimento, avvenuta in sede di Conferenza dei Direttori del 28 giugno 2023, durante la quale sono state illustrate le modifiche sopra descritte;

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 14 luglio 2023 che ha espresso parere favorevole alle modifiche agli articoli 3,4, 6, 8, 9 e 15 del Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022 che ha approvato le modifiche agli articoli 3,4, 6, 8, 9 e 15 del Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Rilevato altresì la necessità di abrogare l'articolo 16 del Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in coerenza con la modifica all'articolo 4.

DECRETA

art. 1 – di emanare le modifiche agli articoli 3,4, 6, 8, 9 e 15 e di abrogare l'articolo 16 del Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

**Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa**

posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo posto in allegato.

- art. 2 – di stabilire le modifiche agli articoli 3,4, 6, 8, 9 e 15 e l'abrogazione dell'articolo 16 del Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240 entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo del presente provvedimento;
- art. 3 – di incaricare il Settore Personale docente e l'Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa, per le parti di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel registro dei decreti del Rettore.

F.to Il Pro Rettore Vicario
Prof. Valter Sergio

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it – ateneo@pec.units.it

*Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena
Bussani
Tel. +39 040 558 3017 - 7878
aaggdocc@amm.units.it*



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA COPERTURA
DEI POSTI DI PROFESSORE DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

| Testo vigente | Testo approvato |
|--|--|
| Articolo 3 Bando di selezione 1. La procedura selettiva per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 si svolge previa emanazione, con decreto del Rettore, di apposito bando, che, per ciascun posto di ruolo, indica: a) la fascia per la quale viene richiesto; b) il settore concorsuale di riferimento, nonché un eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari in esso ricompresi; c) il Dipartimento al quale afferirà il professore; d) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva; e) le modalità e i termini per la presentazione delle domande; f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a dodici, che ciascun | Articolo 3 Bando di selezione 1. La procedura selettiva per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 si svolge previa emanazione, con decreto del Rettore, di apposito bando, che, per ciascun posto di ruolo, indica: a) la fascia per la quale viene richiesto; b) il settore concorsuale di riferimento, nonché un eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari in esso ricompresi; c) il Dipartimento al quale afferirà il professore; d) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva; e) le modalità e i termini per la presentazione delle domande; f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a dodici, che ciascun |



| | |
|--|--|
| <p>candidato può presentare ai fini della procedura selettiva;</p> <p>g) l'eventuale indicazione della lingua straniera in relazione alla quale la commissione giudicatrice accerta le competenze linguistiche dei candidati necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;</p> <p>h) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);</p> <p>i) nelle ipotesi in cui sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta;</p> <p>j) i criteri generali di valutazione dei candidati di cui al successivo articolo 6;</p> <p>k) l'indicazione dei diritti e dei doveri del professore;</p> <p>l) il trattamento economico e previdenziale.</p> <p>2. L'avviso del bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando viene pubblicato, inoltre, sul sito <i>web</i> dell'Ateneo e su quelli del M.I.U.R. e dell'Unione europea.</p> <p>3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva non può essere</p> | <p>candidato può presentare ai fini della procedura selettiva;</p> <p>g) l'eventuale indicazione della lingua straniera in relazione alla quale la commissione giudicatrice accerta le competenze linguistiche dei candidati necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;</p> <p>h) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);</p> <p>i) nelle ipotesi in cui sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta;</p> <p>j) i criteri generali di valutazione dei candidati di cui al successivo articolo 6;</p> <p>k) l'indicazione dei diritti e dei doveri del professore;</p> <p>l) il trattamento economico e previdenziale.</p> <p>2. L'avviso del bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando viene pubblicato, inoltre, sul sito <i>web</i> dell'Ateneo e su quelli del M.I.U.R. M.U.R. e dell'Unione europea.</p> <p>3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva non può essere</p> |
|--|--|



| | |
|---|---|
| <p>inferiore a trenta giorni, a decorrere da quello successivo alla pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale.</p> | <p>inferiore a quindici e superiore a trenta giorni, a decorrere da quello successivo alla pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale.</p> |
| <p>Articolo 4 Requisiti di ammissione 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione di cui al presente Titolo:</p> <p>a) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore concorsuale e per la fascia oggetto della procedura selettiva, ovvero per la fascia superiore, purchè non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;</p> <p>b) coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per la fascia corrispondente e per i settori scientifico-disciplinari compresi nel settore concorsuale per il quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa;</p> <p>c) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando,</p> | <p>Articolo 4 Requisiti di ammissione 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione di cui al presente Titolo:</p> <p>a) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore concorsuale e per la fascia oggetto della procedura selettiva, ovvero per la fascia superiore, purchè non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;</p> <p>b) coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per la fascia corrispondente e per i settori scientifico-disciplinari compresi nel settore concorsuale per il quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa;</p> <p>b) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello</p> |



| | |
|---|---|
| sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal M.I.U.R. | pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal M.I.U.R.-M.U.R. |
| Articolo 6 Procedura selettiva e criteri generali di valutazione dei candidati 1. La procedura selettiva consiste nella valutazione comparativa dei candidati effettuata secondo quanto previsto dal bando. 2. La procedura selettiva si articola nelle seguenti fasi: a) valutazione del <i>curriculum</i> , delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica; b) colloquio con la commissione giudicatrice; c) seminario di carattere scientifico in seduta pubblica su un tema di ricerca a scelta del candidato. 3. All'esito della valutazione di cui al comma 2, lett. a), la commissione giudicatrice individua i candidati da ammettere al colloquio e allo svolgimento del seminario di cui al comma 2, lett. b) e c). La data e il luogo di svolgimento del seminario sono pubblicizzati sul sito <i>web</i> di Ateneo. 4. Nella valutazione del <i>curriculum</i> , vanno considerati, in particolare, i seguenti titoli: a) l'organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero la partecipazione agli stessi; | Articolo 6 Procedura selettiva e criteri generali di valutazione dei candidati 1. La procedura selettiva consiste nella valutazione comparativa dei candidati effettuata secondo quanto previsto dal bando. 2. La procedura selettiva si articola nelle seguenti fasi: a) valutazione del <i>curriculum</i> , delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica; b) colloquio con la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, eventualmente anche con modalità telematiche se previste nel bando. Il colloquio verte sul curriculum, i titoli, la produzione scientifica e sull'eventuale attività assistenziale. c) seminario di carattere scientifico in seduta pubblica su un tema di ricerca a scelta del candidato. 3. All'esito della valutazione di cui al comma 2, lett. a), la commissione giudicatrice individua i candidati da ammettere al colloquio di cui al comma 2, lett. b). La data e le modalità di svolgimento del colloquio sono pubblicizzati sul sito <i>web</i> di Ateneo. 4. Nella valutazione del <i>curriculum</i> , vanno considerati, in particolare, i seguenti titoli: a) l'organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero la partecipazione agli stessi; |



| | |
|--|---|
| <p>b) il conseguimento di riconoscimenti nazionali e internazionali;</p> <p>c) le attività relative alla “terza missione dell’università”¹;</p> <p>d) l’attività assistenziale, ove prevista dal bando.</p> <p>5. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati avviene secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;</p> <p>b) congruenza della produzione scientifica del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale nonché nei settori scientifico-disciplinari eventualmente indicati nel bando ovvero con tematiche ad esse strettamente correlate;</p> | <p>b) il conseguimento di riconoscimenti nazionali e internazionali;</p> <p>c) le attività relative alla “terza missione dell’università”¹;</p> <p>d) le attività di servizio, istituzionali, organizzative e gestionali presso Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati;</p> <p>e) l’attività assistenziale, ove prevista dal bando.</p> <p>5. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati avviene secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;</p> <p>b) congruenza della produzione scientifica del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale nonché nei settori scientifico-disciplinari eventualmente indicati nel bando ovvero con tematiche ad esse strettamente correlate;</p> <p>c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione</p> |
|--|---|

¹ La c.d. “terza missione” comprende tutte le attività attraverso le quali l’Università partecipa ai processi di innovazione culturale, istituzionale, educativa, tecnologia e organizzativa della società. Sono, in particolare, ricomprese in tale ambito le attività relative alla diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni attraverso processi di trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema della produzione e dei servizi.



| | |
|--|--|
| <p>c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;</p> <p>d) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nelle discipline concorsuali, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;</p> <p>e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, analiticamente determinato anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento.</p> <p>6. La commissione giudicatrice prende in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.</p> <p>7. Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la commissione giudicatrice si può avvalere degli indicatori bibliometrici, riferiti alla data di inizio della valutazione, nonché ai corrispondenti valori medi dei settori, tenendo conto degli aspetti interdisciplinari, se rilevanti.</p> | <p>all'interno della comunità scientifica;</p> <p>d) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nelle discipline concorsuali, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;</p> <p>e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, analiticamente determinato anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento.</p> <p>6. La commissione giudicatrice prende in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.</p> <p>7. Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la commissione giudicatrice si può avvalere degli indicatori bibliometrici, riferiti alla data di inizio della valutazione, nonché ai corrispondenti valori medi dei settori, tenendo conto degli aspetti interdisciplinari, se rilevanti.</p> <p>8. La valutazione dell'attività didattica dei candidati, ivi compresa quella svolta all'estero, tiene in particolare considerazione gli insegnamenti impartiti,</p> |
|--|--|



| | |
|---|--|
| <p>8. La valutazione dell'attività didattica dei candidati, ivi compresa quella svolta all'estero, tiene in particolare considerazione gli insegnamenti impartiti, nonché il coordinamento di iniziative didattiche svolte in ambito nazionale e internazionale.</p> | <p>nonché il coordinamento di iniziative didattiche svolte in ambito nazionale e internazionale.</p> |
| <p>Articolo 8 Accertamento della regolarità degli atti</p> <p>1. All'esito della valutazione comparativa di cui all'articolo 5, la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica il candidato idoneo a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è bandito il posto di ruolo.</p> <p>2. Gli atti della commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dai giudizi espressi su ciascun candidato, che ne costituiscono parte integrante e necessaria.</p> <p>3. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna al responsabile del procedimento, la regolarità degli atti della commissione giudicatrice.</p> <p>4. Nel caso in cui riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura selettiva, il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione giudicatrice, assegnando un termine per provvedere alle modifiche.</p> | <p>Articolo 8 Accertamento della regolarità degli atti</p> <p>1. All'esito della valutazione comparativa di cui all'articolo 6, la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua fino ad un massimo di tre candidati idonei allo svolgimento delle funzioni oggetto della procedura. Qualora i posti da attribuire siano più di uno, il numero massimo degli idonei è proporzionalmente aumentato.</p> <p>2. Gli atti della commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dai giudizi espressi su ciascun candidato, sintetizzati in una motivata relazione finale, che ne costituisce parte integrante e necessaria.</p> <p>3. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna al responsabile del procedimento, la regolarità degli atti della commissione giudicatrice.</p> <p>4. Nel caso in cui riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura selettiva, il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione giudicatrice, assegnando un termine per provvedere alle modifiche.</p> |



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa

| | |
|--|--|
| <p>5. Gli atti della commissione e il provvedimento rettorale che ne accerta la regolarità sono pubblicati sul sito <i>web</i> dell'Ateneo.</p> | <p>5. I criteri di valutazione e il provvedimento rettorale che accerta la regolarità degli atti della commissione sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo</p> |
| <p>Articolo 9 Chiamata del vincitore 1. Il Consiglio del Dipartimento che ha chiesto la copertura del posto di ruolo, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento rettorale di approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato risultato vincitore con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia.</p> | <p>Articolo 9 Chiamata del vincitore 1. Il Consiglio del Dipartimento che ha chiesto la copertura del posto di ruolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento rettorale di approvazione degli atti, propone la chiamata di uno degli idonei con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia. 1-bis. Ai fini della proposta di chiamata, i candidati giudicati idonei sono invitati a sostenere innanzi al Consiglio del Dipartimento, eventualmente anche con modalità telematiche se previste nel bando, un seminario pubblico relativo alle attività didattiche e scientifiche svolte, all'eventuale attività assistenziale e alle prospettive di sviluppo. 1-ter. La delibera di cui al comma 1 è motivata sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice e della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, qualora presenti, assistenziali previste nel bando di selezione, considerato quanto emerso in sede di presentazione del seminario.</p> |

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it - ateneo@pec.units.it

Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena
Bussani
Tel. +39 040 558 3017 - 7878
aaggdocc@amm.units.it



| | |
|---|--|
| <p>2. La proposta di chiamata viene approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico.</p> <p>3. Qualora il Dipartimento deliberi di non proporre la chiamata del vincitore ovvero, decorso il termine di cui al primo comma, non adotti alcuna deliberazione, non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di posti di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura selettiva.</p> | <p>2. La proposta di chiamata viene approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico.</p> <p>3. Qualora il Dipartimento motivatamente deliberi di non proporre la chiamata di alcuno degli idonei, ovvero, decorso il termine di cui al primo comma, non adotti alcuna deliberazione, non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di posti di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura selettiva. Sono fatte salve le richieste di copertura ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 5 bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (testo previgente legge 29 giugno 2022, n. 79).</p> |
| <p>Articolo 15 Procedura di chiamata nei ruoli di professore di prima e seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240</p> <p>1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la procedura di chiamata disciplinata dal Titolo III del presente regolamento può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.</p> | <p>Articolo 15 Procedura di chiamata nei ruoli di professore di prima e seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240</p> <p>1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e fino al 31 dicembre del sesto quattordicesimo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la procedura di chiamata disciplinata dal Titolo III del presente regolamento può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.</p> |



| | |
|--|---|
| <p>2. Per le procedure di chiamata nel ruolo di prima fascia i commissari devono essere scelti tra i professori universitari di pari inquadramento.</p> <p>3. Per le procedure di chiamata nel ruolo di seconda fascia almeno uno dei componenti la commissione giudicatrice deve essere scelto tra i professori di ruolo appartenenti alla fascia dei professori ordinari.</p> | <p>2. Per la composizione della commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento.</p> <p>2. Per le procedure di chiamata nel ruolo di prima fascia i commissari devono essere scelti tra i professori universitari di pari inquadramento.</p> <p>3. Per le procedure di chiamata nel ruolo di seconda fascia almeno uno dei componenti la commissione giudicatrice deve essere scelto tra i professori di ruolo appartenenti alla fascia dei professori ordinari.</p> |
| <p>Articolo 16 Procedura di chiamata degli idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210</p> <p>1. Secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa.</p> | <p>Articolo 16 Procedura di chiamata degli idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210</p> <p>1. Secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa.</p> |